

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Campania - Napoli: II Sezione, 30 gennaio 2003, n. 32.

Il verbale delle operazioni elettorali fa fede fino a querela di falso in relazione a quanto il presidente del seggio attesta essere avvenuto in sua presenza, ma tale effetto non riguarda le circostanze non verbalizzate.

Omissis.

V) Va quindi esaminata l'eccezione dei controinteressati costituiti in giudizio i quali sostengono che dal valore di atto fidefaciente del verbale delle operazioni elettorali redatto dall'ufficio elettorale di sezione deriverebbe l'impossibilità di acquisire una prova per testimoni nel giudizio *de quo*.

In contrario la Cassazione penale ha osservato che: "Il falso ideologico implicito non è una figura o fattispecie conosciuta né dal diritto civile né dal diritto penale. Il falso è ravvisabile solo in relazione a ciò che l'atto esplicitamente è destinato a provare, perciò l'atto non può né attestare né provare circostanze implicite, perché, a tacer d'altro, produrrebbe la conseguenza di imporre l'interpretazione non del fatto attestato, ma addirittura del preteso e occulto dato attestante, onde accertare se vi sia stata o meno attestazione: il che costituisce svuotamento dell'essenza stessa del valore documentale dato dall'apparenza fenomenologia dell'ente documentato. Tanto si desume, oltre che dai principi generali, dalla stessa elencazione contenuta nell'articolo 479 del codice penale, che prevede, e quindi ammette, una sola tipologia di presupposizione e cioè il falso per omissione" [Sezione V, 4/11/1996 (Marini)], che non sussiste "qualora in un atto pubblico vi sia un'omissione di informazioni, anche rilevanti, in quanto manca un'attestazione" (Tribunale Piacenza, 1 febbraio 1999).

D'altro canto la giurisprudenza amministrativa ha ritenuto che: "Il verbale delle operazioni elettorali fa fede fino a querela di falso in relazione a quanto il presidente di seggio, in qualità di pubblico ufficiale, attesta essere avvenuto in sua presenza, ma tale effetto non riguarda le circostanze non verbalizzate che, pertanto, possono essere dimostrate dagli interessati anche in mancanza di formale querela" (TAR Trentino Alto Adige, Trento, 2 luglio 1999, n. 222; TAR Campania, Napoli, Sezione II, 14 marzo 1995, n. 175; Consiglio di Stato, Sezione V, 30 marzo 1994, n. 216; TAR Campania, Napoli, Sezione II, 27 novembre 1986, n. 448).

Alla luce della richiamata giurisprudenza, l'eccezione risulta infondata perché nel caso di specie, come già evidenziato, nulla è stato verbalizzato in ordine alla intempestiva apertura dell'urna contenente le schede votate con la conseguenza che (non sussistendo a carico del presidente del seggio elettorale l'obbligo di verbalizzare tutti gli accadimenti intervenuti durante il periodo di apertura del seggio stesso) il giudice adito è privo di qualsiasi elemento su cui fondare il proprio convincimento.

Omissis.